

STATUTO DELLA FEDERAZIONE CACCIATORI TICINESI

MESSAGGIO E DISEGNO DELLA REVISIONE

proposti del Comitato centrale cantonale

(14 marzo 2018)

OSSERVAZIONI

→ In barrato (~~abe~~): è il testo del vigente statuto da stralciare.

→ *In corsivo*: il nuovo testo.

→ Ad ogni articolo è stato attribuito un titolo per facilitare la consultazione dello statuto, tranne singoli articoli che costituiscono capitolo specifico, avente il proprio titolo.

→ Ai capoversi sono stati aggiunti i relativi numeri.

→ Nel testo definitivo, approvato dall'assemblea dei delegati, verranno tolti i *bis*, *ter* e *quater* di articoli e capoversi. La numerazione sarà consecutiva e senza queste menzioni, per cui i numeri di alcuni articoli e capoversi della versione definitiva sono suscettibili di modifica.

→ In tutto il testo la locuzione "Comitato centrale cantonale", utilizzata nel vigente statuto, è stata sostituita con "Comitato centrale". Che sia cantonale è sottointeso.

→ Il presente atto corrisponde (con alcune nuove aggiunte e/o modifiche) al progetto 27.11.2017 commentato dello Statuto revisionato posto in consultazione presso le società e i comitati distrettuali. Entro il termine del 15 gennaio 2018 è giunta una decina di prese di posizione che sono state esaminate dal Comitato e in buona parte integrate nella revisione. Altre, poche, sono state scartate. Delle osservazioni specifiche si dirà nei vari commenti.

A. Denominazione, sede, scopo e rappresentanza

Art. 1 Denominazione

Sotto la ragione sociale "Federazione cacciatori ticinesi" (in seguito *FCTI*) è costituita un'associazione a tenore degli artt. 60 ss. CCS, avente durata indeterminata. *Essa non ha scopo di lucro, è indipendente, democratica, apartitica e aconfessionale.*

Modifica: è stata fatta una precisazione scritta di quanto è sempre stata la FCTI, che peraltro potrebbe anche avere una rilevanza in alcuni ambiti (ad es. a livello fiscale per la precisazione riguardante l'assenza di lucro).

Art. 2 Sede

La sede dell'associazione è nel luogo di domicilio legale del suo presidente.

Invariato.

Art. 3 Scopi

La FCTI persegue i seguenti scopi:

- a) mantenere viva e integra la tradizione popolare ticinese dell'esercizio della caccia, promuovendo una sana ed efficace educazione venatoria;
- b) rappresentare le società affiliate presso le autorità cantonali e federali, come pure nelle commissioni *cantonali della caccia*, tutelando i diritti dei cacciatori;
- c) ~~incentivare la pratica della caccia alla selvaggina in generale e di passo in particolare, quale valida alternativa tendente alla preservazione di quella stanziale;~~
- d) *promuovere, accrescere mediante azioni mirate e regolari di ripopolamento*, il patrimonio faunistico, *con particolare attenzione alle specie stanziali.* ~~incoraggiando parimenti l'allevamento e l'importazione di soggetti idonei destinati al lancio sul territorio;~~
- e) incoraggiare il contenimento dei predatori che pregiudicano la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di selvaggina ~~cacciabile~~;
- f) propugnare un'efficace *gestione riforma* delle bandite di caccia *e delle zone di tranquillità* ~~mediante l'adozione di un piano regolatore cantonale~~ che consenta di garantire uno sviluppo ~~armonico~~ *armonioso* e razionale del nostro patrimonio faunistico;
- f) postulare un ~~severo~~ *rigoroso del territorio delle bandite* controllo e la repressione del bracconaggio;

- g) conservare e ripristinare gli spazi vitali e gli habitat naturali della selvaggina *con particolare attenzione all'aspetto della biodiversità*; ~~attuando nel contempo interventi di aiuto alle specie in difficoltà durante le stagioni avverse~~;
- h) ~~pubblicare un periodico di riferimento per i cacciatori ticinesi~~. *provvedere a un'adeguata comunicazione verso l'interno, segnatamente tramite un periodico per tutti gli associati, e verso l'esterno*;
- i) *promuovere la formazione, l'informazione e l'aggiornamento dei cacciatori per accrescere la cultura in materia di gestione e di etica venatoria, al fine di incentivare la figura di un cacciatore consapevole e preparato*;
- l) *organizzare e gestire – con la collaborazione delle autorità cantonali – i corsi per i candidati cacciatori e le prove di tiro*;
- m) *organizzare il tiro cantonale di caccia*.

Commento

Let. b (modifica)

L'espressione, piuttosto imprecisa, "commissioni della caccia", è stata sostituita con quella più appropriata "commissioni cantonali", ovvero quelle previste dalla Legge cantonale (LCC) all'art. 38 (consultiva, esaminatrice, grandi predatori, per la protezione della fauna del Mendrisiotto, ecc.).

Let. c (stralciata)

Questa lettera è in parte ridondante (l'incentivare la caccia rientra nella lett. a) e in parte superata (il dibattito sulla selvaggina di passo e stanziale). L'attenzione per la selvaggina stanziale è poi ripresa alla successiva lett. c (nuova).

La Società la Diana Bellinzona propone di mantenere la lettera dacché la distinzione tra selvaggina di passo e stanziale emergerebbe anche dal regolamento (RLCC) e poiché sarebbe irrilevante sapere che il suo stralcio non susciti polemiche animaliste. Occorre osservare che scopo della FCTI è incentivare ogni tipo di caccia ad ogni specie cacciabile, poco importa se stanziale o di passo. Il dibattito vertente su questa distinzione era in auge sino ad un ventennio orsono e oggi non ha più alcun senso, men che meno l'incentivare la caccia alla selvaggina di passo per proteggere quella stanziale, ciò che è anacronistico e non voluto: non è infatti nostra intenzione (come dice la lett. c attuale) diminuire la pressione sui tetraonidi aumentando quella sulla selvaggina di passo. Tutta la selvaggina presente sul territorio, che sia di passo o meno, deve rimanere cacciabile nella misura in cui non vi è un comprovato pericolo di estinzione e/o una proibizione federale. Diversamente da quanto rimarca questa società, la norma non viene assolutamente abrogata per evitare polemiche

con i protezionisti; anzi, qui si parla di ridurre la pressione sulla selvaggina stanziale (in pratica i tetraonidi), ciò che – come visto – non si vuole fare.

Let. c nuova (già lett. d) (modifica)

Le azioni di ripopolamento, in passato prerogativa delle società di caccia, sono divenute vieppiù impossibili da realizzare a causa del regime legale in vigore, in particolare a livello federale. Tali azioni sono perlopiù superate e vengono stralciate. Per contro si mantiene la formula generale secondo cui lo scopo è quello di “promuovere il patrimonio faunistico”, obiettivo che può essere raggiunto con qualunque mezzo legale (quindi non esclude a priori nemmeno le azioni di ripopolamento qualora dovesse cambiare la legislazione), ciò che ad es. viene già fatto con il recupero habitat (vedi lett. g). La necessità di accrescere la fauna dipende naturalmente dalle specie e dalla loro distribuzione sul territorio, segnatamente in caso di forti diminuzioni dei capi per le più disparate cause.

Per il riferimento alle specie stanziali vedi commento alla lett. c (stralciata).

Let. d (già lett. e) (modifica)

Come rettamente suggerito dalla Società cacciatori Piano di Magadino e dintorni non ha senso riferirsi soltanto alla selvaggina cacciabile, ma occorre estendere il tutto anche alla fauna protetta. Pertanto viene stralciato l’aggettivo “cacciabile” intendendo con ciò il contenimento dei predatori che cagionano una riduzione a qualsiasi specie di selvaggina, anche quella protetta.

Let. e (già lett. f) (modifica)

Il proposito di un piano di utilizzazione cantonale (PUC) non è più una priorità specifica. Il nuovo testo consente comunque genericamente di sostenere qualunque misura, pianificatoria o meno, volta a perseguire lo scopo. Va anche detto che nel frattempo la legislazione federale ha predisposto differenti modalità per le bandite (ad esempio le zone di tranquillità per la selvaggina dell’art. 4^{ter} OCP) e che i concetti di base si sono modificati (ad es. bandite più piccole).

Il termine “riforma” è stato sostituito con “gestione”, ritenuto che una sostanziale riforma delle bandite è appena stata effettuata e che il piano delle “zone di tranquillità” si trova ad uno stadio avanzato.

Lett. f (già lett. g) (modifica)

Al “severo controllo delle bandite” è da preferire un più generale controllo di tutto il territorio, e non solo delle bandite.

Lett. g (già lett. h) (modifica)

Il foraggiamento invernale non solo è controindicato, ma è pure vietato, di modo che viene stralciata la relativa parte.

La Società cacciatori Piano di Magadino e dintorni ha pure proposto di aggiungere l’elemento della biodiversità nell’ambito della cura degli habitat, ciò che in effetti appare un aspetto importante.

Lett. h (già lett. i) (modifica)

Viene apportata una modifica redazionale che comprende tutto il settore della comunicazione, non limitato soltanto al periodico “La Caccia”, ma che ingloba anche il sito internet, la newsletter, ecc. La comunicazione non è poi circoscritta solo all’ambiente venatorio ma è opportuno che si estenda anche all’esterno.

La Società cacciatori Piano di Magadino e dintorni sottolinea giustamente l’importanza del periodico “La Caccia” che deve rimanere un pilastro ancorato nello Statuto, ciò che pertanto viene specificato.

Lett. i (nuovo)

Al cacciatore sono richieste sempre più conoscenze tecniche ed etiche. Lo esige una caccia moderna e consapevole, ma anche più complessa e scientifica nella sua pianificazione e attuazione.

La FCTI non solo si adopera per organizzare i corsi di preparazione agli esami cantonali, ma da alcuni anni propone serate di approfondimento su più temi, oppure presenza ad assemblee e riunioni con dei delegati per una maggiore informazione.

Sono altresì stati distribuiti materiali sulla caccia al pubblico e regolarmente ci si reca nelle scuole per informare gli allievi sulla fauna e sulla caccia in Ticino. Queste azioni, ancorché su un lungo periodo, stanno dando i loro frutti e i pregiudizi verso l’attività venatoria appaiono concretamente diminuire rispetto al passato.

Let. l (nuova)

Da anni la FCTI, in collaborazione con l'autorità cantonale, è responsabile della formazione dei candidati cacciatori, per cui si ritiene che tale attività debba rientrare tra gli scopi federativi.

Il medesimo principio vale per la prova di tiro obbligatoria che è stata introdotta nel 2012 dall'Ordinanza federale (art. 2 cpv. 2^{bis} OCP: prova periodica della precisione di tiro). Qualora la FCTI se ne debba fare carico, come parrebbe essere il caso, il principio è perlomeno stabilito a livello statutario.

Let. m (nuova)

La FCTI ha da sempre organizzato il tiro cantonale, ma nulla risultava dallo statuto, salvo un accenno all'art. 23 con riferimento alla nomina del comitato responsabile del tiro. In tal senso è stata colmata una lacuna.

Art. 4 Rappresentanza

La FCTI è rappresentata e vincolata di fronte ai terzi dalla firma collettiva del proprio presidente, rispettivamente ~~dei vice-presidenti~~ *dal vice-presidente*, con il segretario.

Commento

Modifica: si passa da due vice-presidenti a uno solo (cfr. art. 22 cpv. 1).

B. Composizione, ammissione, dimissioni e espulsioni

Art. 5 Composizione

¹La FCTI è composta dalle società già costituite, indipendentemente del numero dei loro ~~componenti~~ *membri*, purché esse adempiano regolarmente agli obblighi previsti dal presente statuto.

²*Sono affiliate alla FCTI solo le società che rappresentano un territorio o parte di un territorio giurisdizionale, ad esclusione segnatamente delle società di categoria. Quest'ultime potranno aderire quali soci sostenitori ai sensi del cpv. 3.*

³Possono ~~inoltre~~ *inoltre* affiliarsi come soci sostenitori senza diritto di voto, associazioni o enti che condividono i principi e gli scopi della FCTI sanciti dal presente statuto.

Commento

Cpv. 2 (nuovo)

Per motivi organizzativi, in particolare il computo dei soci con le relative conseguenze di rappresentanza, è importante precisare che solo le società che rappresentano un territorio giurisdizionale (distretti, parte di distretti, comuni, ecc.) possono essere affiliate alla FCTI: queste società fanno poi parte del distretto, salvo i casi in cui il territorio distrettuale coincide con quello della società (ad es. la Diana Vallemaggia). Altre società che rappresentano una categoria (ad es. cani da traccia, cani da ferma, ecc.) non possono essere associate attivamente: esse sono esclusivamente soci sostenitori.

Per il resto vedi commento alla disposizione transitoria.

Cpv. 3: modifica redazionale.

Art. 6 Ammissione

¹Per affiliarsi alla FCTI le società neo costituite devono essere composte almeno di 50 soci possessori della licenza di caccia per l'anno in cui è chiesta l'ammissione, fatta eccezione per la fusione di società già esistenti.

²*Fatta eccezione per i casi di fusione di società*, qualora il numero dei soci delle società affiliates alla FCTI dopo il 20 maggio 1995 dovesse diventare inferiore ai 50 per almeno due anni consecutivi, sarà facoltà del comitato centrale ~~eventuale~~ di proporre all'assemblea dei delegati l'esclusione della società giusta l'art. 10 lett. c) del presente statuto.

Commento

Cpv. 2 (modifica)

Questa norma vale per le nuove società (non esistenti al momento della nascita della FCTI il 20 maggio 1995) che intendono aderire alla Federazione: esse devono contare almeno 50 soci (cpv. 1). Se – dopo l'adesione – il numero dei loro soci scende sotto i 50, allora è facoltà del comitato di chiederne l'esclusione (cpv. 2).

La norma non si applica alle società già esistenti al 20 maggio 1995. È bene anche precisare che tale norma non vale per le società sorte da una fusione di una o più società associate (vedi cpv. 1), anche perché s'intende promuovere la fusione di piccole società e non ostacolarle. Quindi, per le piccole società che già erano affiliate il 20 maggio 1995, non cambia nulla.

La Società cacciatori bleniesi invita a valutare la possibilità di prevedere la facoltà per il comitato di sottoporre all'assemblea l'esclusione di una società che per due anni, a partire dall'odierna revisione, possiede meno di 30 soci, che attualmente sarebbero almeno 8 società. Riteniamo che questa soluzione sia troppo drastica ed imperiosa. Come è avvenuto sino ad ora le fusioni tra le varie società devono essere spontanee e non imposte.

Art. 7 Istanza di ammissione

¹La richiesta di ammissione da parte delle società neo costituite è diretta al comitato centrale ~~autonale~~ e deve essere corredata *segnatamente* dai seguenti documenti:

- a) elenco dei soci *attivi* ~~con cognome, nome, domicilio, paternità e numero della tessera d'identità di caccia valida per l'anno in corso;~~
- b) copia del verbale di costituzione della nuova società, con indicazione della composizione del comitato;
- c) copia in tre esemplari dello statuto sociale;
- d) giustificativo dell'avvenuto pagamento della tassa sociale d'ammissione prevista dall'art.12 lett. b) del presente statuto; se la società non sarà ammessa la tassa verrà rimborsata.

²La richiesta di ammissione da parte dei soci sostenitori è diretta al comitato centrale e deve essere corredata ~~dai documenti di cui alle lett. b) e c) del precedente capoverso~~ *da una presentazione della loro attività e da una copia dello statuto.*

Commento

Cpv. 1, lett. a (modifica)

Finora non è mai stata richiesta tutta questa documentazione, ritenuto che si trattava solo di casi di fusioni. In ogni caso, anche per eventuali nuove ammissioni, l'elenco dei soci attivi per consentire la verifica del numero minimo di 50 cacciatori è più che sufficiente; qualora vi siano dei dubbi (omonimia, assenza della qualità di cacciatore, ecc.) la FCTI potrà chiedere delucidazioni e nuovi documenti (ciò discende dall'avverbio "segnatamente" inserito al cpv. 1).

Soci attivi sono i possessori di una licenza di una categoria di caccia per l'anno in corso (vedi art. 6 cpv. 1).

Cpv. 2 (modifica)

Imporre a una società sostenitrice di produrre il verbale di costituzione (lett. b) non ha molto senso. Per contro è importante valutare l'attività svolta dall'ente richiedente e i suoi statuti, *segnatamente* gli scopi perseguiti dal medesimo.

Art. 8 *Decisione sull'ammissione e ricorso*

¹Esaminati gli atti, il comitato centrale ~~eantonale~~ notifica alla società richiedente la propria decisione, la cui data è determinante per l'acquisto della qualità di membro.

²L'avvenuta affiliazione deve essere pubblicata sul periodico della FCTI.

³Se l'istanza è respinta, la società richiedente può far ricorso, *entro 30 giorni dalla notifica della decisione e per il tramite del comitato, all'assemblea dei delegati, la cui decisione è definitiva.*

Cpv. 3 (modifica): Si ritiene opportuno stabilire un termine di ricorso. Si stralcia l'ultima parte della frase, ritenuto che è evidente che la decisione dell'assemblea dei delegati è definitiva, non essendoci altri organi superiori e non prevedendo altro lo statuto.

Art. 9 *Modifiche degli statuti delle società*

Qualsiasi modifica dello statuto delle società affiliate, dovrà essere sottoposta al comitato centrale ~~eantonale~~ per la ratifica.

Invariato.

Art. 10 *Dimissioni, scioglimento società affiliata ed espulsione*

La qualità di membro della FCTI si perde:

- a) con le dimissioni, da inoltrarsi per il 31 dicembre con preavviso di 6 mesi al comitato centrale ~~eantonale~~. La società dimissionaria è tenuta al pagamento delle tasse riguardanti la stagione venatoria in corso;
- b) con lo scioglimento della società affiliata. Anche in questo caso deve essere tuttavia rispettata la disposizione relativa al pagamento delle tasse di cui al punto a) del presente articolo;
- c) con l'espulsione, quale provvedimento disciplinare nei confronti delle società che non adempiano ai propri doveri verso la FCTI. L'espulsione è decisa dall'assemblea dei delegati ~~ed è valida solo se è votata dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti.~~

Let. c) (modifica)

La maggioranza qualificata dei 2/3 è già prevista all'art. 20 cpv. 3 per cui viene stralciata per eliminare le ripetizioni.

Art. 11 Effetti

Le società dimissionarie, sciolte od espulse, perdono ogni diritto sul patrimonio della FCTI.

Invariato.

C. ~~Finanze~~ Finanziamento¹ ed esclusione di responsabilità

Art. 12 Finanziamento

La FCTI provvede ai propri fabbisogni mediante:

- a) le tasse annuali delle società affiliate decise dall'Assemblea dei delegati, con un minimo di fr. ~~400.-~~ 500.- per società, rispettivamente di fr. ~~100.-~~ 200.- per i soci sostenitori indipendentemente dal numero di affiliati. Le tasse devono essere versate alla FCTI entro il ~~15 dicembre~~ 31 marzo di ogni anno dell'anno successivo;
- b) *salvo in caso di fusioni di società già affiliate*, la tassa d'ammissione per nuove società di fr. ~~400.-~~ 500.-, rispettivamente per i soci sostenitori di fr. ~~100.-~~ 200.-;
- c) *legati, donazioni e offerte*;
- d) i sussidi ~~del fondo di ripopolamento~~ e di enti pubblici;
- e) i contributi volontari dei soci, compresi gli apporti dei soci affiliati a più società ~~e le donazioni a scopo di ripopolamento~~;
- f) *qualunque tipo di attività promosse, sostenute o dirette dalla FCTI e da enti delegati.*

Commento

Let. a (modifica): come ha dimostrato l'esperienza di questi anni, il termine per riversare le tasse può essere tranquillamente allungato alla fine del mese di marzo dell'anno successivo.

¹ La modifica è puramente redazionale: per questo titolo il termine *finanziamento* è più appropriato rispetto a *finanze*, ciò che comprende anche il patrimonio, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, ecc., e dunque non solo le modalità di sovvenzionamento della FCTI, cosa che riguarda questa norma.

Let. a e b (modifica): gli importi sono stati leggermente adeguati, tenuto conto dell'ultima modifica avvenuta nel 2010 e della diminuzione delle società. In caso di fusioni di società fino ad ora non sono mai state prelevate tasse di ammissione, anche perché le società fusionanti già appartenevano alla FCTI e quindi già avevano versato la tassa annuale. Il discorso potrebbe essere diverso nel caso di una società fusionante (tra le altre implicate nella fusione) non affiliata per la cui ammissione potrebbe essere ipotizzabile una tassa *pro rata*.

Let. c e f (nuovi): per completezza si sono aggiunte anche queste modalità di finanziamento, peraltro già realizzatesi in passato.

Let. d (modifica): il fondo di ripopolamento non esiste più ed è quindi stato stralciato.

Let. e (modifica): ogni donazione, qualunque sia lo scopo della medesima, rientra ora sotto la lett. c).

Art. 13 Esclusione di responsabilità

Per i propri obblighi la FCTI risponde unicamente con il suo patrimonio. *Tale responsabilità è esclusiva, cosicché è espressamente e segnatamente esclusa qualsiasi responsabilità delle singole società e quella personale degli associati, così come degli organi federativi e dei rispettivi loro membri e collaboratori.*

Commento

Modifica: La norma è stata adeguata al nuovo art. 75a CCS (in vigore dal 2005).

D. Organi

Art. 14

Gli organi della FCTI sono:

- a) l'assemblea dei delegati;
- b) il comitato centrale ~~cantonale~~;
- c) l'ufficio presidenziale;
- d) il comitato allargato;
- e) i comitati distrettuali;
- f) ~~l'assemblea consultiva~~ la conferenza dei presidenti della società e dei presidenti distrettuali;
- g) i revisori dei conti.

Commento

Let. c (nuovo) – Ufficio presidenziale

Di fatto già esistente e composto dal presidente, dai due vice (in futuro un solo vice) e dal segretario. Si può riunire per evadere le pratiche amministrative ordinarie, senza dover necessariamente convocare il comitato (cfr. nuovo art. 24^{bis}).

Let. d (nuovo) – Comitato allargato

Con il comitato allargato – composto dai membri del comitato centrale (il cui numero di membri verrà ridotto; cfr. nuovo art. 22) unitamente ai presidenti distrettuali – s'intende conferire competenze più ampie ai distretti, i quali saranno maggiormente coinvolti nelle decisioni federative. I medesimi avranno maggiori responsabilità nel flusso gestionale e nelle procedure, garantendo un più esteso contatto diretto tra Federazione e società.

L'istituzione del comitato allargato serve poi a compensare la riduzione del numero dei rappresentanti dei rispettivi distretti in seno al comitato centrale.

Per il resto vedi nuovo art. 24^{ter}.

Let. f (modificato) – Conferenza dei presidenti

Viene modificata solo la denominazione del consesso. Data la sua natura consultiva è preferibile il termine “conferenza”, piuttosto che quella di assemblea sino ad ora utilizzato, ciò che conferisce l'impressione di un organo con poteri decisionali.

Aree di lavoro

Rispetto al primo progetto (lett. e) si è ritenuto di non più considerare le aree di lavoro come un organo, prevalentemente perché è uno strumento a disposizione esclusivamente del comitato centrale, solo competente alla nomina dei suoi membri e da esso dipendenti. Inoltre le aree di lavoro sono solo consultive e non né hanno poteri decisionali né portafoglio. Vengono comunque formalizzate all'art. 24^{quater}.

1. Assemblea dei delegati

Art. 15 *Composizione*

L'assemblea è la riunione dei delegati delle associazioni affiliate alla FCTI e dei delegati dei distretti federati.

Essa si compone come segue:

- a) 100 delegati suddivisi proporzionalmente per ogni distretto in rapporto al numero di soci iscritti alla FCTI notificati ~~alla FCTI~~ entro il 28 febbraio; sulla base dello stesso criterio essi verranno assegnati alle singole società affiliate dal comitato centrale ~~centrale~~, ritenuto che ogni società ha diritto ad almeno un delegato;
- b) ~~24~~ 8 delegati nominati direttamente dai comitati distrettuali, suddivisi in ragione di ~~3~~ **uno** per ogni distretto.

Commento

Let. a (modifica): i delegati delle società rimangono 100. Correzione redazionale della ripetizione "FCTI".

Let. b (modifica): si propone di ridurre il numero dei delegati dei distretti da 24 a 8, ritenuto anche il maggior coinvolgimento dei distretti a livello di vertice federativo. Inoltre, spesso è stato riscontrato che i distretti fanno una certa fatica a trovare i 3 delegati, anche perché quasi sempre è una carica che si sovrappone a quella di membro di comitato delle società che già devono trovare i propri delegati.

Di conseguenza il totale dei delegati scende da 124 a 108.

Art. 16 *Convocazione*

¹L'assemblea dei delegati si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno su convocazione del comitato centrale ~~centrale~~.

²Essa è convocata straordinariamente su decisione del comitato centrale ~~centrale~~ o su richiesta di almeno ¼ delle società affiliate. ~~L'avviso scritto di convocazione all'assemblea sarà trasmesso alle singole società almeno 20 giorni prima della data della stessa e dovrà contenere l'elenco delle trattande.~~

³ *Fatta eccezione per termini più brevi previsti nel Regolamento sulle proposte per specifiche trattande*, l'avviso scritto di convocazione all'assemblea sarà trasmesso alle singole società almeno 20 giorni prima della data della stessa e dovrà contenere l'elenco delle trattande. L'avviso dovrà pure essere pubblicato sull'organo di stampa ufficiale della FCTI.

Commento

Modiche cpv. 2 e 3

Si tratta più che altro di facilitare l'interpretazione della norma. Il distretto di Locarno fa giustamente notare che dal cpv. 2 non si comprende bene se il termine di 20 giorni si riferisca unicamente alle assemblee straordinarie, a cui accenna la prima frase del capoverso. Di conseguenza, considerato che l'anzidetto termine si riferisce anche alle assemblee ordinarie, la norma è stata inserita all'inizio del cpv. 3, dedicato interamente all'avviso di convocazione.

L'eccezione per determinate trattande riguardanti le proposte di distretti o società, che potrebbe derogare al termine di 20 giorni dell'avviso, è data dalla problematica sollevata dal distretto di Locarno relativa all'incongruenza dei termini con la ripresentazione all'assemblea (nel termine di 10 giorni) di quelle proposte che sono state in un primo tempo respinte dal comitato centrale. Al proposito si veda il commento all'art. 8 cpv. 2 del Regolamento sulle proposte.

Art. 17 Competenze

Sono di competenza esclusiva dell'assemblea dei delegati:

- a) L'approvazione dello statuto nonché la sua revisione;
- b) La nomina *del presidente e dei seguenti* degli organi statutari, ~~e segnatamente;~~
 - ~~– il presidente~~
 - il comitato centrale ~~cantonale~~
 - i revisori dei conti
- c) l'approvazione dei conti annuali *e del preventivo dell'anno in corso*;
- d) la nomina dei soci onorari;
- e) l'espulsione delle società;
- f) la delibera sul rapporto morale e finanziario del comitato centrale ~~cantonale~~, nonché sul programma di attività presentato dallo stesso;
- g) la decisione sulle domande o istanze presentate dalle società e figuranti all'ordine del giorno dell'assemblea, a tenore dell'art. 19 del presente statuto;
- h) ~~la fissazione dell'indennità~~ *l'approvazione del regolamento sulle indennità dei membri del comitato centrale ~~cantonale~~;*

- i) la decisione su eventuali ricorsi proposti dalle società contro decisioni del comitato centrale ~~cantonale~~ che ne respingono l'ammissione;
- l) ~~approva il~~ *l'adozione del codice etico e di condotta del cacciatore ticinese;*
- m) *l'approvazione del regolamento sulle proposte;*
- n) *l'approvazione degli indirizzi di gestione venatoria;*
- o) le decisioni sullo scioglimento o la liquidazione della FCTI; in tal caso essa decide la destinazione dei suoi eventuali fondi a scopi cinegetici.

Commento

Let. b (modifica) – Nomine

La modifica è più che altro di stile, nel senso che il presidente non è un organo (vedi art. 14) e quelli la cui nomina è di competenza sono unicamente il comitato e i revisori, di modo che l'avverbio “segnatamente” non ha senso.

Let. c (modifica) - Preventivo

Per una gestione più trasparente e moderna, negli ultimi anni viene sottoposto all'assemblea anche il preventivo dell'anno in corso (*budget*) che quindi viene inserito nello statuto.

Let. h (modifica) – Regolamento sulle indennità

Si ritiene più comodo e pratico che le indennità dei membri di comitato (modalità, quantum, ecc.) siano contenute in un regolamento da approvare. Indennità di membri delle aree di lavoro, di commissioni speciali, di specifici mandati, ecc. sono stabilite dal comitato centrale. La vigilanza dell'assemblea è qui esercitata – se del caso – attraverso il controllo dei conti.

Let. l (nuova) – Codice etico del cacciatore ticinese

Si ritiene importante che una federazione moderna si debba dotare di un codice etico dell'arte venatoria e riguardante la condotta in genere del cacciatore, che venga condiviso ad ampio raggio e quindi dai delegati. Il comportamento corretto dei cacciatori è fondamentale per veicolare l'immagine positiva della caccia.

Let. m (nuova) – Regolamento sulle proposte

Sebbene tale competenza sia sempre stata esercitata, non compariva espressamente in questo articolo, ma all'art. 19 cpv. 4, che di conseguenza verrà abrogato. È senz'altro più adeguato riunire tutte le competenze nella disposizione qui in discussione.

Da notare che questo regolamento è considerato parte integrante dello statuto (vedi art. 19 cpv. 3, cui si rinvia).

Let. n (nuova) – Indirizzi di gestione venatoria

Si tratta di un concetto già collaudato nell'ambito della procedura delle proposte che ora viene codificato. Con il regolamento viene precisato il ruolo rivestito da tale concetto. Vedi anche commento all'art. 24^{ter}.

Let. o (modica): cambia solo la lettera dell'elenco., in precedenza lett. l.

Art. 18 Presidenza e scrutatori

¹L'assemblea dei delegati è diretta dal presidente della FCTI.

²In occasione della nomina del comitato centrale ~~cantonale~~, o quando la maggioranza dei membri presenti lo richieda, l'assemblea designerà un presidente del giorno.

³In entrambi i casi essa designerà, all'apertura dei dibattiti, ~~da 2 a 4~~ scrutatori. ~~secondo la decisione del presidente, rispettivamente del presidente del giorno.~~

Commento

Cpv. 3 (modifica): viene introdotto il numero consueto di 2 scrutatori. Il resto si modifica di conseguenza, visto che non occorre più decidere quanti saranno.

Art. 19 Trattande e regolamento sulle proposte

¹L'assemblea non può deliberare su oggetti che non figurano all'ordine del giorno.

²Il comitato centrale è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria qualunque proposta scritta e motivata riguardante la modifica dello statuto presentata da una società o da un comitato distrettuale almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

³Eventuali proposte di società o comitati distrettuali potranno venir sottoposte all'assemblea dei delegati conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento *sulle proposte* che è da ritenere parte integrante dello statuto della FCTI.

⁴Esso stabilisce in particolare i criteri, le modalità e la procedura per la presentazione delle proposte.

~~⁴L'approvazione, la modifica e l'abrogazione del regolamento sono di competenza esclusiva dell'assemblea dei delegati.~~

Commento

Cpv. 2 (nuovo): viene esplicitata la facoltà di una società o di un comitato distrettuale di presentare una modifica statutaria da inserire nell'ordine del giorno. Non viene prevista un quorum particolare e conferendo questa facoltà ad una singola società o ad un singolo comitato si dimostra una grande prova di democrazia all'interno della FCTI. Il termine di 30 giorni deve permettere di inserire tale proposta nell'ordine del giorno da trasmettere entro i 20 giorni previsti per la convocazione secondo l'art. 16. Altre proposte che non attengono alla modifica degli statuti devono seguire l'iter definito dal regolamento sulle proposte (cpv. 3).

Cpv. 3 (modifica): corrisponde al precedente cpv. 2, è solo stato precisato il nome del regolamento sulle proposte.

Cpv. 4 (abrogato): tale norma è stata trasposta nella norma riguardante le competenze (v. art. 17 lett. m) pertanto non ha senso mantenere una ridondanza. Il nuovo cpv. 4 corrisponde al precedente cpv. 3

Art. 20 Quorum, maggioranze e modalità di voto

¹L'assemblea dei delegati è legalmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei delegati di diritto (art. 15).

²Essa delibera a maggioranza ~~assoluta~~ *semplice dei voti dei presenti e si esprime con voto per alzata di mano, a meno che non venga deciso il voto segreto un altro metodo.*

³La modifica dello statuto, l'espulsione di una società o lo scioglimento della FCTI richiedono il voto della maggioranza dei 2/3 dei delegati presenti.

Commento

Cpv. 2 (modifica): la norma viene chiarita. Per quanto concerne il tipo di maggioranza si è reso meno complicato il conteggio prevedendo quella semplice piuttosto che quella assoluta. In effetti, se è richiesta la maggioranza assoluta (50% dei presenti più 1), coloro che non hanno espresso il voto (astenuti) sono di fatto equiparati a coloro che hanno espresso voto contrario e per raggiungerla è comunque necessario che abbia votato almeno la metà degli aventi diritto. Pertanto la maggioranza è data tra i presenti che hanno espresso un voto.

Art. 21 Assunzione di costi e spese

¹Le spese di trasferta e di vitto dei singoli delegati *non* sono a carico della FCTI. ~~delle rispettive società o dei rispettivi distretti.~~

²Il comitato centrale definisce mediante regolamento le esigenze organizzative minime dell'assemblea, l'assunzione dei costi dei membri del comitato e delle aree di lavoro, così come quelli degli ospiti della FCTI. Può anche definire un massimo di costi da porre a carico dei delegati.

Commento

Cpv. 1 (modifica): non spetta allo statuto imporre a società e distretti chi si assumerà questi costi, considerato che esse/essi si organizzeranno come meglio credono; per contro può competere allo statuto escludere l'assunzione di tali spese da parte della FCTI.

Cpv. 2 (nuovo) – Assunzione dei costi

È prassi che la società o il distretto che organizza l'assemblea dei delegati riceva delle istruzioni da parte del comitato centrale, segnatamente per quanto concerne le esigenze minime organizzative. È ugualmente prassi che il comitato centrale proceda ad invitare un certo numero di ospiti (politici, funzionari, rappresentanti di gruppi di interesse, ecc.) i cui costi sono a carico di chi organizza, così come le spese dei membri del comitato.

A volte tali costi hanno originato qualche problema e di sicuro hanno avuto un certo impatto sul budget degli organizzatori. Si vorrebbe mediante regolamento definire meglio questi aspetti, valutando o una partecipazione finanziaria della FCTI per l'organizzazione, oppure definendo un numero massimo di persone i cui costi sono a carico dell'organizzazione.

Un altro problema che è sorto in alcuni casi e che ha generato qualche malumore è stato il costo ritenuto eccessivo che ogni delegato ha dovuto affrontare. In tal senso si autorizza ora il comitato, mediante regolamento, a valutare se porre un tetto massimo.

2. Comitato centrale cantonale

Art. 22 *Composizione*

¹ Il comitato centrale cantonale, ~~oltre al presidente,~~ è composto di ~~16~~ **9** membri, segnatamente:

- *il presidente*
- ~~due~~ **un** vice presidente
- un segretario-cassiere
- ~~un~~ cassiere
- ~~dieci~~ **sei** membri

~~I 16 membri del comitato centrale cantonale vengono ripartiti per ogni singolo distretto proporzionalmente ai soci attivi affiliati alle diverse società dello stesso. Il calcolo avviene percentualmente sul numero di soci complessivo a livello cantonale notificati alla FCTI entro il 28 febbraio, ritenuto comunque un massimo di 5 rappresentanti e un minimo di un rappresentante per distretto.~~

~~Ulteriori rappresentanti verranno assegnati al(i) distretto(i) che sulla base della ripartizione percentuale di cui sopra vanteranno il maggior resto.~~

² *Ogni distretto ha diritto ad un membro, cacciatore abilitato, che deve essere associato ad una società del distretto, mentre non deve necessariamente avervi il domicilio. Il comitato distrettuale propone il proprio candidato all'assemblea dei delegati.*

³ *I membri del comitato centrale vengono nominati in ragione delle rispettive competenze, conoscenze ed esperienze. Si terrà altresì conto, nel limite del possibile, delle diverse sensibilità venatorie.*

⁴ I membri del comitato centrale ~~cantonale~~ rimangono in carica ~~3~~ **4** anni e sono rieleggibili.

⁵ *Di regola i membri del comitato rimangono in carica per un massimo di 12 anni. Eventuali proroghe del mandato sono possibili per motivi particolari.*

⁶ *La carica di segretario-cassiere può anche essere divisa e attribuita, l'una e l'altra, a persone esterne al comitato.*

⁷ *I presidenti distrettuali non possono essere membri del comitato centrale.*

COMMENTO

Numero dei membri del comitato centrale (*cpv. 1 – modifica*)

Si tratta della modifica organizzativa più rilevante. Attualmente il comitato conta 16 membri più il presidente (per un totale di 17 persone), un numero decisamente elevato per un organo esecutivo. Basti pensare che il Vallese ha nel proprio comitato federativo 9 membri con 3'700 soci, mentre il Grigioni ne conta 7 a fronte di ben 5'500 cacciatori affiliati.

D'altra parte la sua composizione era stata decisa al momento della fondazione al fine di trovare i giusti compromessi volti a consentire la fusione delle due federazioni cantonali (FACTI e UCAV). Nel frattempo i presupposti sono notevolmente cambiati e si giustifica di

snellire – con relativa riduzione dei costi – il comitato centrale, ciò che permette anche di conferirgli maggiore efficacia e dinamismo. D’altro canto il comitato sarà coadiuvato dalle aree di lavoro e dai presidenti distrettuali.

Criteria per la nomina dei membri (cpv. 2 e 3 – nuovi)

Sino ad ora il solo criterio si fondava sul riparto in ragione del numero degli affiliati dei vari distretti. Attualmente il comitato è così composto: Mendrisio (1 membro), Lugano (5), Locarno (2), Vallemaggia (2), Bellinzona (2), Riviera (1), Leventina (2) e Blenio (1), oltre al presidente la cui elezione non era vincolata ad alcun criterio.

In futuro, gli otto membri dovrebbero essere nominati tenendo conto delle loro competenze, ciò che consente di affrontare e gestire in maniera preparata ed efficace i rapporti con gli interlocutori e le controparti dei cacciatori, dalle autorità cantonali agli ambienti anti-caccia, da Diana Svizzera ad altri gruppi di interesse (contadini, viticoltori, forestali, tiratori, pescatori, ecc.). Diviene pertanto necessario doversi sganciare da una logica puramente matematica per la scelta dei membri di comitato.

D’altronde è innegabile che la gestione e la pianificazione della caccia divengono sempre più complesse e questo non solo dal profilo della biologia della fauna e dell’attività venatoria, ma anche da un punto di vista complementare (legislazione venatoria, gestione forestale, pianificazione del territorio, veterinaria e igiene delle carni, formazione e perfezionamento dei cacciatori, tiro cantonale e obbligatorio, e via dicendo).

S’impone, al fine di garantire un’efficace difesa della categoria, un vertice tecnicamente competente nelle più svariate materie direttamente o indirettamente affini alla caccia.

La versione del **cpv. 2** proposta nel progetto prevedeva che la rappresentanza dei distretti rimaneva un obiettivo ma non un imperativo, di modo che era stata prevista la seguente disposizione: *“ogni distretto ha di regola diritto ad un membro, salvo eccezioni per casi particolari”*. Il comitato riteneva che in previsione delle difficoltà nel reperire persone competenti si potesse derogare al principio della rappresentanza in presenza di *“eccezioni per casi particolari”*, ovvero quando non sarebbe stato possibile trovare un profilo adeguato al posto vacante e in grado di validamente sostituire l’uscente. Tale impostazione è stata criticata da più parti, nel senso che è stata espressa la ferma volontà di mantenere l’imperativo della rappresentanza dei distretti.

Preso atto delle critiche e delle proposte ricevute, il comitato propone pertanto di mantenere tale vincolo statutario e di precisare che il rappresentante del distretto non deve essere necessariamente un domiciliato in quel distretto, cosa che del resto già avviene allo stato attuale (come suggerito dalla Società cacciatori bleniesi). Quel che conta è pertanto l’adesione ad una società del distretto, ciò che consente un maggior ventaglio della scelta di persone che possano mettere a disposizione la loro competenza. Questa soluzione ha già raccolto il consenso dei presidenti e ci pare essere una buona soluzione.

Il nuovo membro viene proposto dal distretto, tuttavia non si può impedire che all'assemblea venga presentato un altro candidato. Contrariamente a quanto chiede una società, per forza di cose è l'assemblea, quale organo supremo, a dover eleggere i membri di comitato e non i distretti. Per l'art. 65 cpv. 1 del Codice civile questa competenza dell'assemblea è inalienabile.

Si ribadisce comunque che la rappresentanza dei distretti è rafforzata dal maggior coinvolgimento dei loro presidenti, che faranno parte del nuovo comitato allargato, così come dalle aeree di lavoro, ove vi saranno più membri a stretto contatto con il comitato centrale.

Anche le “*diverse sensibilità venatorie*” (principalmente l'esercizio della caccia bassa) devono essere – nel limite del possibile – rappresentate nel comitato. Non si può tuttavia non tener conto che oltre alla caccia agli ungulati non vi sono molti margini di manovra quanto a rivendicazioni.

La Società la Diana Bellinzona propone si prevedere anche che il membro deve essere un cacciatore abilitato. In effetti è sempre stato così, tuttavia a scanso di equivoci è stata fatta questa precisazione.

La medesima società chiede che il profilo del membro entrante non deve necessariamente essere identico a quello dell'uscente. Questo è corretto ed implicito, anche se si dovrà cercare di tener conto del profilo necessario in un determinato momento, ciò che spesso dipenderà da chi e da quanti lasceranno il comitato.

Durata della carica (cpv. 4, modifica, e cpv. 5, nuovo)

Invece degli attuali 3 anni, si propone un periodo del mandato pari a 4 anni, come è generalmente consuetudine nella stragrande maggioranza degli enti svizzeri. Probabilmente il termine di 3 anni è stato il frutto di un compromesso al momento della fusione, ma di fatto non è dato sapere il motivo di tale scelta.

Per contro si propone di prevedere un periodo massimo di 12 anni, questo allo scopo di favorire il ricambio in seno al comitato. Tuttavia, si può già presumere che non sempre sarà facile trovare un valido e competente sostituto del membro uscente, per cui si è deciso che la norma riveste un carattere dispositivo e non imperativo; questo risulta ancora una volta dalla locuzione “*di regola*” e dalla possibilità di proroga per “*motivi particolari*”.

Motivi particolari che consentono di chiedere la proroga del mandato di membro risiedono, oltre che nella difficoltà di trovare dei sostituti idonei e/o rappresentativi di un distretto, anche, ad esempio, nel fatto che un membro sta portando avanti un determinato progetto che non è ancora terminato.

Segretario-cassiere (cpv. 6 – nuovo)

I due ruoli sono già da tempo riuniti in un'unica persona, ovvero il segretario, il quale in futuro potrà anche beneficiare della propria area (finanze, amministrazione, ecc.). Anche qui l'impegno diviene sempre più professionale, già in ragione della revisione del diritto contabile, applicabile anche alle associazioni (cfr. art. 69a CCS).

Nell'evenienza che si possa un giorno avere finalmente un segretariato fisso (anche a tempo parziale) presso la casa della caccia, si è previsto di inserire la possibilità che permetta di avere un segretario che non sia necessariamente un membro di comitato. Vero – come rileva la Società la Diana di Bellinzona – che tale prospettiva è ancora di là da venire, ma ciò non esclude di prevederne la facoltà nello statuto.

Questo anche perché altri motivi possono comunque liberamente condurre il comitato a delegare esternamente tanto la carica di segretario quanto quella di cassiere oppure entrambe. Come suggerito dalla Società la Diana Bellinzona in questa evenienza si terrà ovviamente conto di persone appartenenti al mondo venatorio, e ciò anche per motivi di riservatezza e di contenimento dei costi qualora il mandato possa avvenire su base interamente o parzialmente volontaria.

Incompatibilità dei presidenti distrettuali (cpv. 7 – nuovo)

Nella misura in cui i presidenti distrettuali saranno membri del comitato allargato è ovvio che non potranno essere membri del comitato centrale.

La Società la Diana Bellinzona ritiene che tale norma debba essere stralciata, considerato poi che l'organo non avrebbe "alcun potere decisionale". Intanto il comitato allargato possiede delle competenze decisionali, segnatamente quando si esprime sugli indirizzi di gestione (li potrebbe anche modificare) e nomina i membri delle aree di lavoro (art. 24^{ter} cpv. 3). Inoltre il comitato centrale gli può conferire e delegare altre competenze decisionali (art. 24^{ter} cpv. 4), ciò che dipenderà dalle necessità che sorgeranno con la pratica. In queste circostanze è ovvio che un presidente distrettuale non può essere membro di due organi che si vogliono mantenere distinti. Volendo fare un'ipotesi per estremi, se tutti gli otto membri del comitato centrale fossero presidenti distrettuali, il comitato allargato conterebbe i medesimi otto membri e i due organi si sovrapporrebbero.

Art. 23 Competenze

Sono di competenza del comitato centrale ~~cantonale~~:

- a) la nomina, nel proprio seno, ~~di due vice presidenti, dei quali l'uno del Sopra e l'altro del Sottoceneri; di un vice-presidente;~~
- b) la nomina, nel proprio seno, del segretario-cassiere e *dei responsabili delle aeree di lavoro*, così come, *anche al di fuori del comitato, designa eventuali incaricati speciali e le attribuzioni dell'art. 22 cpv. 6;*
- c) la fissazione dei compiti del segretario-cassiere o *dei rispettivi sostituti (art. 22 cpv. 6)*, nonché di eventuali incaricati speciali *e delle aree di lavoro;*
- d) la convocazione dell'assemblea dei delegati e la fissazione delle trattande all'ordine del giorno;
- e) la nomina delle eventuali commissioni per lo studio di problemi speciali;
- f) il preavviso alle domande o alle istanze di interesse generale presentate dalle società alle autorità cantonali e federali, purché esse siano in consonanza con le disposizioni statutarie;
- g) l'intervento come arbitro nelle eventuali divergenze sorte fra società affiliate e per il riordinamento di singole società;
- h) l'allestimento delle direttive morali e finanziarie *della comunicazione dell'organo di stampa, nonché la nomina di una redazione responsabile del periodico;*
- i) la riscossione delle tasse sociali entro il ~~15 dicembre~~ *31 marzo*, nonché la richiesta alle società per la trasmissione del listinario soci;
- l) l'elaborazione *degli indirizzi di gestione venatoria* ~~delle linee direttive per la gestione dei problemi venatori;~~
- m) il mantenimento dei contatti con le autorità politiche e amministrative;
- n) l'organizzazione di manifestazioni ed *eventi* ~~in particolare la nomina del comitato del tiro cantonale;~~
- o) tutte le altre competenze non delegate all'assemblea.

Modifiche

Let. a: come visto, vi sarà solo un vice-presidente.

Let. b e c: viene inserita la nomina dei responsabili di aerea i quali – come il segretario-cassiere (fatto salvo l'art. 22 cpv. 6, ovvero mandato esterno di questa carica) – dovranno essere dei membri del comitato centrale. La designazione di incaricati speciali (periti, legali, esperti, ecc.) viene messa anche nella lett. a (che riguarda la competenza per le nomine), e lasciata alla lett. c (che riguarda i compiti da definire da parte del comitato).

La designazione e la definizione dei compiti e delle mansioni delle aree di lavoro spettano quindi al comitato (vedi anche art. 24^{quater}).

Let. h: lettera adeguata allo scopo dell'art. 3 lett. i (vedi relativo commento) e alle rispettive modifiche in ambito di comunicazione. Nella comunicazione vi è segnatamente la redazione del periodico “La Caccia” e il sito internet. Sono ipotizzabili naturalmente ulteriori iniziative, cosicché si è deciso di non limitare questo compito soltanto al periodico, bensì di impiegare il termine più generale di “comunicazione”.

Let. i: adeguamento a seguito della modifica dell'art. 12 lett. a.

Let. l: lettera adattata alla modifica dell'art. 17 lett. n e alle relative modifiche riguardanti le proposte e specialmente il concetto di “indirizzi di gestione venatoria” (vedi relativo regolamento).

Let. n: è preferibile mantenere una competenza generale, nella quale rientra anche il tiro cantonale. Il comitato del tiro cantonale è sostituito dalla rispettiva area di lavoro (vedi art. 24^{quater}).

Art. 24 Convocazione e deliberazioni

¹Il comitato centrale ~~cantonale~~ si riunisce di regola una volta al mese.

²Eventuali ulteriori riunioni potranno venir convocate su esplicita richiesta del presidente o di almeno 3 membri di comitato.

³Le decisioni del comitato centrale ~~cantonale~~ sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

⁴In caso di parità, il voto del presidente (*o, in sua assenza, del vicepresidente*) vale doppio. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno ~~11~~ **cinque** membri, *compreso il presidente o il vicepresidente*.

⁵*Il comitato centrale può deliberare validamente in via di circolazione (per posta o per e-mail), ritenuto che la relativa decisione deve essere protocollata in occasione della successiva seduta di comitato.*

Commento

Il **cpv. 4 (modifica)** prevede la riduzione del quorum (da 11 a 5) conseguentemente alla diminuzione dei membri del comitato.

È stato altresì precisato che in assenza del presidente sarà, in caso di pareggio, il voto del vice a valere doppio.

Il presidente o, in sua vece, il vice-presidente devono sempre essere presenti.

Cpv. 5 (nuovo): la decisione in via di circolazione tramite e-mail è oramai una realtà da codificare.

2.1. Ufficio presidenziale (nuovo)

Art. 24^{bis}

¹L'ufficio presidenziale è composto dal presidente, dal vice-presidente e dal segretario.

²Esso evade l'amministrazione ordinaria e gli affari urgenti rendendone conto al comitato. Di regola si riunisce prima delle sedute di comitato o quando lo richiede la natura degli affari.

³L'ufficio presidenziale può deliberare validamente in via di circolazione (per posta o per e-mail).

Commento

Di fatto l'ufficio presidenziale è già operativo da tempo. Qui viene solo formalizzato.

2.2. Comitato allargato (nuovo)

Art. 24^{ter}

¹Il comitato allargato è composto dai membri del comitato centrale e dai presidenti distrettuali.

²Esso si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal comitato centrale.

³È principalmente competente per discutere e preavvisare gli indirizzi di gestione venatoria da sottoporre all'assemblea dei delegati. Inoltre esso nomina i membri delle aree di lavoro.

⁴Il comitato centrale può conferire e/o delegare ulteriori competenze al comitato allargato.

Commento

Lo scopo di questo nuovo organo è quello di coinvolgere maggiormente i distretti – attraverso i loro presidenti – nelle problematiche che si presentano a livello cantonale.

I distretti dovranno assumere maggiori responsabilità, anzitutto nell'ambito delle procedure riguardanti le proposte delle società.

La principale competenza del comitato allargato è quella di discutere e preavvisare gli indirizzi della gestione venatoria preparati dal comitato centrale e da proporre dapprima alla

conferenza dei presidenti e successivamente alle società e ai distretti, e – infine – all’assemblea dei delegati. La procedura sarà prevista nel dettaglio con il regolamento sulle proposte.

Il comitato centrale può delegare al comitato allargato delle competenze che gli sono proprie, così come può stabilirne di nuove.

2.3. Aree di lavoro (nuovo)

Art. 24^{quater}

¹Il comitato centrale potrà avvalersi di aree di lavoro, le quali, segnatamente, si occupano di questioni specifiche, svolgono i compiti delegati dal comitato, allestiscono pareri e preavvisi per il comitato.

²Il comitato centrale è competente per definire i compiti e le mansioni delle relative aree.

³Ogni area è composta dal responsabile d’area (che la presiede) e da un minimo di 2 membri, che non devono necessariamente essere membri del comitato allargato.

⁴Il responsabile d’area non può essere presidente distrettuale.

⁵Il responsabile d’area, sentito il parere degli altri membri, può designare degli assistenti/collaboratori di area qualora ve ne sia necessità e a seconda dei bisogni dell’area.

⁶I membri dell’area rimangono in carica 4 anni rinnovabili, ritenuto che il periodo di nomina corrisponde a quello del comitato centrale.

⁷Per il resto le aree si organizzano autonomamente.

Commento

Già attualmente vi sono, sebbene informalmente, delle aree ripartite secondo delle tematiche ben definite. Le stesse hanno dato risultati estremamente positivi e il loro funzionamento è collaudato. Tuttavia vi fanno parte unicamente i membri del comitato, mentre con la revisione si propone il coinvolgimento di persone esterne. Si tratta ora di ufficializzarle nello statuto. Le aree sono un supporto di tutto rilievo per il comitato centrale. La loro attività è intesa ad approfondire varie tematiche tecniche e ad assumersi l’onere di amministrare e organizzare determinati settori della federazione.

Ogni area si occuperà di temi specifici (organizzativi, amministrativi, venatori, legislativi, ecc.) e sarà presieduta da un membro del comitato centrale che fungerà da responsabile di area e che sarà nominato dal comitato stesso (art. 23 lett. b), mentre i membri sono nominati dal comitato allargato (art. 24^{ter} cpv. 3) e possono evidentemente anche essere scelti anche esternamente al comitato allargato (cfr. nuovo art. 24^{quater} cpv. 3 e art. 23 lett. b).

L'incompatibilità dei presidenti di distretto è data dal fatto che essi sono già membri del comitato allargato e non fanno parte del comitato centrale, all'interno del quale vengono scelti i responsabili d'area. Possono invece essere membri dell'area.

Di principio le aree di lavoro saranno così suddivise:

- *Finanze, amministrazione e logistica;*
- *Comunicazione;*
- *Gestione venatoria;*
- *Formazione ed esami;*
- *Giuridica e legislazione;*
- *Rapporti interni ed esterni;*
- *Gestione del territorio;*
- *Tiro cantonale e prove di tiro;*

Per la Società la Diana Bellinzona tanto il comitato allargato quanto le aree di lavoro non apporterebbero alcun valore aggiunto, a maggior ragione se si pensa che da qualche anno sono state tolte le commissioni cantonali selvaggina minuta e ungulati, ciò che invece rimangono nell'ambito della pesca. Essa chiede che vengano ripristinate quanto prima.

Non si può che convenire con quanto scrive la predetta società in merito alla necessità di ripristinare queste commissioni. Tuttavia non si può condividere l'inutilità di questi due nuovi organi. Il maggior coinvolgimento dei distretti è in fin dei conti l'alternativa alla loro eliminazione, poiché altrimenti diviene difficile comprendere il senso della loro sussistenza: oggi si limitano più che altro a trasmettere acriticamente (nella maggior parte dei casi) le proposte delle società. Da tempo poi, almeno una volta all'anno, già si tiene una seduta informale con tutti i presidenti distrettuali con il comitato centrale: ora si intende istituzionalizzare questo incontro e conferire delle competenze più ampie (in ambito di indirizzi di gestione, di nomine, ecc.).

Le aree di lavoro sono indispensabili non solo per la selvaggina: in tutti i casi nel corso dell'anno si susseguono regolarmente discussioni con i responsabili del cantone e non solo al momento della consultiva. Vi è a monte un lavoro che dura mesi e mesi, l'analisi dei dati, l'allestimento della bozza degli indirizzi di gestione, il contatto con vari uffici cantonali, e via dicendo, che richiedono la presenza di più persone. Pacifico poi la necessità di avere le altre aree per tutte le attività federative, si pensi solo all'organizzazione del tiro cantonale con tutti i relativi collaboratori esterni al comitato che si impegnano non solo nella tre giorni.

Due società (Piano di Magadino e dintorni, Cacciatori bleniesi) chiedono che venga ripristinata la commissione selvaggina minuta. Al riguardo precisiamo che l'area di lavoro "gestione venatoria" comprende tutti i tipi di caccia, alta, bassa e acquatica. L'attenzione per la selvaggina minuta rimane dunque immutata. Una società suggerisce di mettere la logistica con i rapporti interni ed esterni, tuttavia l'esperienza ha dimostrato che tale settore (organizzazione di eventi, pubblicità, ecc.) sono sempre stati in stretta relazione con l'area finanze.

Comunque a differenza del primo progetto la definizione delle aree non è più ancorata allo statuto, al fine di permettere un adeguamento molto più flessibile delle stesse secondo le necessità del comitato senza dover modificare lo statuto o far valere delle deleghe ivi contenute. La norma viene quindi notevolmente semplificata ed un'eventuale area dedicata esclusivamente alla selvaggina minuta può essere facilmente e immediatamente istituita alla bisogna.

Una società si chiede se non sia il caso di prevedere il consenso del Comitato centrale qualora il responsabile d'area decide di avvalersi di un nuovo collaboratore esterno, in particolare per una questione finanziaria. In tal senso va detto che il responsabile d'area non beneficia di un portafoglio proprio e che il comitato è il solo competente – se del caso – a stabilire dei budget. Consuntivi e preventivi che poi vengono sempre approvati dall'assemblea dei delegati. Il principio rimane comunque che membri e collaboratori operino secondo il volontariato come per il passato.

3. Comitami distrettuali

Art. 25 *Composizione e organizzazione*

¹Salvo le società che coincidono con il distretto, il cui comitato funge anche da comitato distrettuale, il comitato distrettuale è composto di almeno 2 membri di ogni società del distretto, ~~risp.~~ *rispettivamente* di almeno un membro per distretti con più di 10 società, e ~~—se del caso—~~ del(i) rappresentante(i) dello stesso nel comitato centrale ~~autonale~~.

²Per il resto il comitato distrettuale si organizza autonomamente mediante ~~regolamento~~ *statuto*.

Commento

Cpv. 1 e 2 (modifiche): con il cambiamento dell'assetto del comitato centrale il rappresentante sarà uno solo.

Inoltre vi sono distretti che coincidono con il distretto, per cui è stata messa la precisazione (suggerita dal distretto di Locarno) che in quel caso il comitato della società corrisponde a quello distrettuale. Era implicito e già realtà, ma così è chiaro.

Si prevede di preparare uno statuto modello da trasmettere ai distretti come auspicato da un distretto.

Art. 26 *Competenze*

I comitati distrettuali hanno il compito di coordinare nel distretto le attività delle diverse società e di fungere da tramite fra le stesse e il comitato centrale ~~cantonale~~. *In particolare, raccolgono, esaminano, preavvisano o respingono le proposte delle società del distretto come da regolamento sulle proposte. Essi propongono all'assemblea dei delegati il candidato a membro del comitato centrale.*

Commento

La norma precisa ora la competenza principale dei comitati distrettuali, ovvero quella di esaminare e preavvisare le proposte delle società. Deve fungere da filtro e se del caso respingere quelle proposte che si palesano come manifestamente insostenibili. A tal proposito si rinvia a quanto si propone con l'art. 7 cpv. 4 del Regolamento sulle proposte, secondo cui il comitato distrettuale è tenuto a respingere proposte che sono in manifesto contrasto con una corretta gestione venatoria o con l'etica venatoria oppure che di primo acchito non hanno possibilità alcuna di essere approvate siccome contrarie a principi consolidati dalla legge cantonale o federale, o perché già respinte una o più volte.

Succede ancora troppo spesso che i comitati distrettuali si limitino a raccogliere e trasmettere le proposte delle società in modo del tutto acritico, senza effettuare alcun esame delle stesse o addirittura senza alcun preavviso o commento. In Federazione giunge così una mole disparata di proposte, a volte che si annullano perché contraddittorie oppure del tutto insostenibili, oppure ancora che non hanno – a fronte della politica consolidata dell'Ufficio caccia e pesca – alcuna chance di essere accolte. I comitati distrettuali vengono quindi sollecitati ad assumersi maggiori responsabilità nel respingere questo tipo di proposte, filtrando il lavoro federativo.

Altresì sollecitati lo sono in merito alla necessità di emettere un preavviso negativo o positivo a riguardo di una proposta proveniente da una società: infatti, quanto desiderato da una società a livello locale, potrebbe non avere il medesimo interesse a livello distrettuale o regionale. Il parere del distretto è pertanto fondamentale.

Infine, visto quanto detto sopra, il distretto designa la persona che intende proporre all'assemblea dei delegati quale membro del comitato, questo avviene quando vi è un uscente o quando vi sono le nomine ogni 4 anni. Come evocato sopra (vedi commento all'art. 22 cpv. 2) è solo l'assemblea dei delegati che può eleggere il membro.

4. ~~Assemblea~~ Conferenza dei Presidenti delle società e dei Presidenti distrettuali

Art. 27

La *conferenza* dei presidenti delle società e dei presidenti distrettuali viene convocata a titolo consultivo almeno una volta all'anno dal comitato centrale ~~eantonale~~. Essa non ha alcun potere decisionale.

Modificato solo il titolo e la denominazione; vedi commento all'art. 14 lett. g.

5. Revisori dei conti

Art. 28

¹La gestione finanziaria della FCTI è sottoposta al controllo di due revisori eletti dall'assemblea, scelti fra i delegati che non fanno parte del comitato centrale ~~eantonale~~. Vengono pure nominati due supplenti

²Essi rimangono in carica ~~tre~~ **quattro** anni e sono rieleggibili *per un massimo di 3 mandati*. I revisori hanno il compito di:

- a) procedere al controllo dell'attività finanziaria annuale e di presentare il rapporto scritto e conclusivo all'assemblea;
- b) presenziare all'assemblea ordinaria per leggere il loro rapporto e fornire eventuali chiarimenti.

Cpv. 2 (modifica): l'adeguamento della durata della carica è conseguente all'aumento del periodo di nomina del comitato centrale. Lo stesso vale per le rinomine.

E. Disposizione diverse

Art. 29 *Corrispondenze con gli organi statali*

¹Le società affiliate sono tenute a corrispondere con gli organi statali tramite il comitato centrale ~~eantonale~~ e i comitati distrettuali.

²*Sono riservate questioni puntuali o limitate ad un interesse puramente societario e locale. In questi casi la società deve comunque informare il comitato centrale.*

Commento

Cpv. 2 (nuovo)

Rimane il principio che soli interlocutori con lo Stato sono gli organi federativi (cpv. 1). Tuttavia si vuole allentare i rigori di questa norma consentendo alle società di corrispondere

con gli organi statali per questioni strettamente legate alla società medesima, oppure di natura puramente locale, che non hanno un particolare interesse regionale o cantonale. Lo stesso vale eventualmente per semplici informazioni puntuali. Tuttavia, anche in questi casi, è opportuno che il comitato centrale sia a conoscenza delle corrispondenze, se del caso ricevendole in copia. Tale controllo federativo è ovviamente fondamentale affinché non si generino, ad es., incomprensioni o rivendicazioni contraddittorie e lesive di un interesse cantonale superiore.

Art. 30 Anno sociale

L'anno sociale corrisponde a quello civile.

Invariato.

Art. 31 Norme suppletive

Per quanto non previsto dal presente statuto, tornano applicabili le disposizioni degli artt. 60 e ss. del CCS.

Invariato.

Art. 32 Norma transitoria (nuovo)

¹La revisione approvata dall'assemblea del 5 maggio 2018 entra immediatamente in vigore, fatta eccezione per l'art. 12 lett. a e b (aumento tasse annuali) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

²Le società di categoria che non rappresentano un territorio giurisdizionale e che per effetto dell'art. 5 cpv. 2 non possono più essere soci attivi della FCTI divengono automaticamente soci sostenitori con il 1° gennaio successivo all'adozione della predetta norma.

³I distretti e le società provvederanno ad adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2018.

Commento

Sono state previste delle norme transitorie che prevedono gli effetti dell'entrata in vigore della revisione.

Il 5 maggio 2018 si terrà dapprima un'assemblea straordinaria dedicata esclusivamente alla revisione dello statuto e successivamente una seconda assemblea ordinaria che si svolgerà secondo lo statuto appena approvato (in particolare per le nomine).

Differente è invece l'entrata in vigore del regolamento sulle proposte che entrerà in vigore il giorno successivo all'assemblea che lo approva, di modo che l'assemblea ordinaria deciderà sulle proposte sulla base del precedente regolamento che sarà abrogato, appunto, il giorno successivo.

Lugano, 20 Maggio 1995

Statuto approvato nel corso dell'assemblea costitutiva del 20 maggio 1995 e modificato in data 25 maggio 1996, 8 maggio 1999, 21 maggio 2005, 8 maggio 2010 e 5 maggio 2018.

INDICE

A. Denominazione, sede, scopo e rappresentanza

- Art. 1 *Denominazione*
- Art. 2 *Sede*
- Art. 3 *Scopi*
- Art. 4 *Rappresentanza*

B. Composizione, ammissione, dimissioni e espulsioni

- Art. 5 *Composizione*
- Art. 6 *Ammissione*
- Art. 7 *Istanza di ammissione*
- Art. 8 *Decisione sull'ammissione e ricorso*
- Art. 9 *Modifiche degli statuti delle società*
- Art. 10 *Dimissioni, scioglimento società affiliata ed espulsione*
- Art. 11 *Effetti*

C. Finanziamento ed esclusione di responsabilità

- Art. 12 *Finanziamento*
- Art. 13 *Esclusione di responsabilità*

D. Organi

- Art. 14

1. Assemblea dei delegati

- Art. 15 *Composizione*
- Art. 16 *Convocazione*
- Art. 17 *Competenze*
- Art. 18 *Presidenza e scrutatori*
- Art. 19 *Trattande e regolamento sulle proposte*
- Art. 20 *Quorum, maggioranze e modalità di voto*
- Art. 21 *Assunzione di costi e spese*

2. Comitato centrale

- Art. 22 *Composizione*
- Art. 23 *Competenze*
- Art. 24 *Convocazione e deliberazioni*

2.1. Ufficio presidenziale

- Art. 24^{bis}

2.2. Comitato allargato

- Art. 24^{ter}

2.3. Aree di lavoro

Art. 24^{quater}

3. Comitati distrettuali

Art. 25 *Composizione e organizzazione*

Art. 26 *Competenze*

4. Conferenza dei Presidenti delle società e dei Presidenti distrettuali

Art. 27

5. Revisori dei conti

Art. 28

E. Disposizione diverse

Art. 30 *Anno sociale*

Art. 31 *Norme suppletive*

Art. 32 *Norma transitoria*